



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL MESSO NOTIFICATORE VERITAS

Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008
Conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2004
Componente del modello organizzativo ex D.Lgs 231/01

INDICE

1. SCOPO	3
2. RESPONSABILITÀ	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. MODALITÀ OPERATIVE	4
4.1 Definizione di notifica	4
4.2 Procedimento Ordinario	4
4.3 Notificazioni	4
4.4 Notificazione in mani proprie	5
4.5 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio	5
4.6 Irreperibilità relativa	6
4.7 Notificazione presso il domiciliatario	7
4.8 Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica	7
4.9 Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti	7
4.10 Notificazione alle alte amministrazioni dello stato	8
4.11 Notificazione alle persone giuridiche	8
4.12 Notificazione ai militari in attività di servizio	10
4.13 Tempo delle Notificazioni	10
4.14 Relazione di notificazione	10
4.15 Notificazione a mezzo del servizio postale	10
4.16 Notificazione a mezzo posta elettronica	11
4.17 Computo dei termini	13
4.18 Rilevanza della nullità	13
4.19 Nullità della notificazione	13
4.20 Registro delle notificazioni	14
4.21 Deposito presso la casa comunale	14
4.22 Notifica a destinatari deceduti	14
4.23 Contenuto delle notifiche Veritas	15
5 MODULISTICA	16

Preparazione	Verifica	Approvazione
	Bollettazione e recapito	
	<i>L. Macorig</i> (FIRMATO)	
Lecture, recapito e stampa	Direzione Qualità Ambiente, Patrimonio, Utenza e Bollettazione di Gruppo	Direttore Generale
<i>R. Di Palmo</i> (FIRMATO)	<i>M. Calligaro</i> (FIRMATO)	<i>A. Razzini</i> (FIRMATO)
	Direzione Risorse Umane ed Organizzazione di Gruppo	
	<i>C. Bellon</i> (FIRMATO)	

1. SCOPO

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire, in coerenza con le prescrizioni normative di seguito riportate, le modalità di gestione delle attività collegate al messo notificatore VERITAS.

Veritas svolge per conto di numerosi comuni la gestione della tassa sui rifiuti, compresa l'attività di accertamento e di riscossione. A tal fine emette gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e svolge tutte le successive procedure volte a recuperare il credito rimasto incagliato.

Poiché con la Legge finanziaria 2007 ([L.27.12.2006 n. 296](#)), il legislatore ha introdotto la nuova figura del Messo Notificatore e considerato che Veritas si è dotata di una struttura volta a presidiare i servizi di postalizzazione e di recupero del credito, anche con procedure coattive, il personale (28 unità) ha partecipato ad un corso di formazione valido per l'idoneità allo svolgimento dell'attività di "MESSO NOTIFICATORE" con emissione dei relativi attestati di idoneità.

2. RESPONSABILITÀ

Il Messo Notificatore può effettuare notifiche di atti provenienti dalla propria Amministrazione, di accertamento dei tributi locali e quelli riguardanti le procedure esecutive di cui al [r.d. 639/1910](#), ingiunzione fiscale, fermo amministrativo.

Può notificare inoltre gli atti di invito al pagamento delle entrate extra tributarie del proprio ente.

Le figure professionali che possono svolgere l'attività di notificazione sono le seguenti:

1. L'Ufficiale Giudiziario
2. L'Agente delle Forze di Polizia e Carabinieri
3. Il Messo comunale e il Messo del Giudice di pace
4. Il Vigile urbano
5. Il Messo speciale dell'Amministrazione finanziaria
6. Il Responsabile del procedimento che emette l'atto secondo il combinato disposto dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art.10 della [L. 265/99](#).
7. Il Messo Notificatore
8. Il Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione ai sensi dell'art. 14 della L.689/1981

Il Messo Notificatore risponde penalmente di tutte quelle azioni od omissioni che costituiscono fatti puniti dalla Legge Penale (es. omissione o rifiuto di atti di ufficio, puniti dall'art. 328 del c.p.).

Il messo notificatore può essere responsabile anche civilmente per i danni provocati a terzi.

La responsabilità si concretizza solo quando il danno è provocato con dolo o colpa grave mentre la colpa lieve non comporta nessuna responsabilità

Art. 328 del Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Attualmente la nomina dei messi notificatori Veritas è valida solo nei due comuni che hanno effettuato la determina:

- ↳ Determina del comune di Venezia n. 901 del 20/06/2016
- ↳ Determina del comune di Chioggia n. 1359 del 2/08/2016.

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 Definizione di notifica

La notifica è un procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un soggetto il contenuto di un determinato documento.

Essa avviene mediante consegna al destinatario di una copia conforme dell'atto da notificarsi. In caso di differenza fra l'originale e la copia, la giurisprudenza afferma che fa fede la copia in possesso del destinatario.

La formalità della notificazione viene certificata sulla "relata di notifica", atto mediante il quale il messo dichiara di aver proceduto alla notifica dell'atto in un determinato giorno, mediante consegna di copia dello stesso all'interessato o a persona legittimata al ricevimento.

La relata di notifica è un atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.

Con la notifica perfettamente avvenuta (o perfezionata), si presume che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario anche se materialmente può non averlo ricevuto.

4.2 Procedimento Ordinario

La normativa portante che disciplina la procedura di notifica è costituita dagli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile di seguito approfonditi:

Art. 137 Notificazioni

Art. 138 Notificazione a mani proprie

Art. 139 Notificazione nella residenza, dimora, o nel domicilio

Art. 140 Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Art. 141 Notificazione presso il domiciliatario

Art. 142 Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Art. 143 Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Art. 144 Notificazione alle amministrazioni dello Stato

Art. 145 Notificazione alle persone giuridiche

Art. 147 Tempo delle notifiche

Art. 148 Relazione di notificazione

Art. 149 Notificazione a mezzo del servizio postale

Art. 149 bis Notificazione a mezzo posta elettronica

Art. 155 Computo dei termini

Art. 156 Rilevanza della nullità

Art. 160 Nullità della notificazione

La notifica a mani proprie, effettuata ai sensi dell'art. 138, deve essere il primo obiettivo che si pone il messo notificatore e solo quando ciò non è possibile, egli dovrà procedere alla notifica rispettando tassativamente l'ordine degli articoli 139 e seguenti del c.p.c.

Nella relazione del Messo Notificatore dovranno essere riportate le motivazioni per le quali non è stato possibile notificare "a mani proprie" del destinatario.

4.3 Notificazioni

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Con la Legge finanziaria 2007 (L.27.12.2006 n. 296, art. 1, commi 158, 159, 160, 161 in seguito riportati) il legislatore ha introdotto la nuova figura del Messo Notificatore.

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extra tributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

4.4 Notificazione in mani proprie

La consegna di copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario deve essere il primo obiettivo che si pone il Messo Notificatore Veritas poiché tale forma è quella che meglio garantisce la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e che assicura la regolarità della notifica.

Il Messo deve eseguire la notifica mediante consegna dell'atto nelle mani del destinatario, presso la casa di abitazione oppure "ovunque lo trovi", purché nell'ambito del comune di competenza, ove il Messo è stato nominato. Queste notifiche vengono definite "a luogo libero".

Egli dovrà accertare l'identità del destinatario richiedendo a quest'ultimo la conferma delle generalità anagrafiche riportate nel documento.

Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto oppure lo accetta, ma rifiuta di firmare la ricevuta, il Messo ne dà notizia nella relazione di notifica che, ciononostante, si considera effettuata regolarmente a mani proprie.

La notifica a mani proprie del destinatario va equiparata a quella fatta al rappresentante legale di persona giuridica. In questo caso è necessario riportare nella relata in quale veste il destinatario ha ricevuto la notifica.

Art. 138 del Codice di procedura Civile "Notificazione in mani proprie"

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie

4.5 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Il messo notificatore deve cercare il destinatario dove ha l'abitazione o dove ha la sede principale dei propri affari (ufficio, industria, commercio).

E' opportuno recarsi per la notifica prima nella casa di abitazione e successivamente negli altri luoghi indicati nella norma.

Ha carattere obbligatorio il rispetto del seguente ordine:

1. Residenza (luogo dove il soggetto dimora stabilmente)
2. Dimora (luogo dove il soggetto si trova occasionalmente)
3. Domicilio (luogo dove il soggetto ha stabilito la sede dei suoi affari/interessi)

In caso di assenza del destinatario, la notifica che non può avvenire a mani proprie, deve essere effettuata esclusivamente presso la residenza del destinatario (si definisce notifica a luogo vincolato).

Notifica ai consegnatari

Qualora il destinatario non venga trovato in tali luoghi, la consegna può avvenire ai soggetti definiti "CONSEGNATARI" (anche in questo caso il seguente ordine ha carattere obbligatorio e il passaggio da una categoria all'altra è ammesso solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto della categoria precedente):

1. Persona di famiglia (è opportuno se convivente) o addetti alla casa (soggetti, come i domestici, che vivono e lavorano con continuità nella casa), all'ufficio, all'azienda (si intendono i dipendenti del destinatario), purché di età non inferiore ai 14 anni (valutazione formulata in base all'aspetto fisico) o non palesemente incapace;
2. Portiere (se non trova familiari o addetti)
3. Vicino di casa che accetti di ricevere l'atto (se non c'è il portiere).

In caso di notifica ai consegnatari, il Messo deve:

- ↪ Richiedere alla persona rinvenuta il nominativo e il rapporto con il destinatario;
- ↪ Riportare nella relata le generalità del consegnatario e specificare che la consegna è avvenuta in busta chiusa e sigillata;
- ↪ Acquisire sulla relata la firma per ricevuta dell'atto;
- ↪ Consegnare l'atto in busta chiusa e sigillata firmando i lembi di chiusura.

Se la consegna viene effettuata al portiere oppure al vicino, il Messo deve inviare al destinatario l'avviso di avvenuta notifica mediante raccomandata semplice, riportando le generalità del soggetto consegnatario che ha ritirato l'atto.

Art. 139 del Codice di procedura Civile "Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio".

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti

4.6 Irreperibilità relativa

Quando vi è l'impossibilità di notificare un atto ai sensi degli articoli 138 e 139 del c.p.c., constatata la temporanea irreperibilità (irreperibilità relativa, non assoluta) del destinatario o per assenza, rifiuto o incapacità dei soggetti consegnatari, è consentito il ricorso alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

Tale notifica si considera eseguita dopo aver osservato le seguenti procedure:

1. Il Messo compila la relata e indica i motivi per i quali non è stato possibile notificare ai sensi degli articoli 138 e 139 del c.p.c.;
2. Affigge alla porta del destinatario (immette nella cassetta postale) l'avviso del deposito alla casa comunale;
3. Deposita l'atto (in busta chiusa e sigillata) nella casa del comune;
4. Invia l'avviso del deposito anche a mezzo raccomandata AR.

Art. 140 del Codice di procedura Civile “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento

4.7 Notificazione presso il domiciliatario

Il ricorso alle notifiche effettuate ai sensi di questo articolo può avvenire quando il destinatario ha eletto domicilio (art. 47 c.c.) presso una persona o un ufficio.

La consegna si effettua in busta chiusa e sigillata alla persona oppure al capo ufficio domiciliatario nel luogo indicato.

La consegna a norma dell'art. 138 c.p.c. della copia nelle mani del destinatario o del capo ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nella mani proprie.

Il Messo non può procedere alla notifica a norma dell'art 141 quando:

1. Il domiciliatario è deceduto;
2. Il domiciliatario si è trasferito fuori comune;
3. L'ufficio è cessato e quindi non è più valida la sua domiciliazione.

Art. 141 del Codice di procedura Civile “Notificazione presso il domiciliatario”

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

4.8 Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Tale norma disciplina i casi in cui la notifica non si può eseguire in Italia poiché il destinatario non risulta avere residenza, dimora o domicilio in Italia. In questo caso il Messo dovrà restituire l'atto all'ufficio competente che provvederà a verificare se lo Stato estero dove ricercare il destinatario aderisce alla una convenzione internazionale (L. n. 149 del 21/3/1983) ovvero ricercarlo attraverso l'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).

L'ufficio competente provvederà alla notifica inviando l'atto in duplice copia al

Ministero degli Affari Esteri

Piazza della Farnesina, 1
00194 ROMA

Art. 142 del Codice di procedura Civile “Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica”

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

4.9 Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Il ricorso alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. deve essere effettuato quando l'indirizzo di residenza, dimora, domicilio siano sconosciuti.

La conoscenza, però, non deve essere solo “soggettiva” (del messo notificatore e del mittente), ma “oggettiva”. Il Messo, infatti, deve avere recuperato esaurienti informazioni volte a dimostrare che nel luogo di residenza, dimora, domicilio, non è presente abitazione, ufficio, azienda riconducibile al destinatario.

Nella relata di notifica il messo riporterà le specifiche ricerche effettuate in loco e le ricerche effettuate presso gli uffici dell'anagrafe del comune.

Successivamente l'atto sarà depositato presso la casa del comune e sarà considerato notificato il ventesimo giorno dopo la data di deposito.

Se la notifica è indirizzata a persona registrata all'anagrafe del comune come "senza fissa dimora", gli atti possono essere indirizzati convenzionalmente a vie di fantasia, come ad esempio: via dei senza fissa dimora, via del Comune, via del Municipio o più frequentemente via della Casa Comunale.

La procedura da seguire sarà la seguente:

1. Il messo notificatore redige la relazione inserendo le informazioni acquisite in loco e allega alla relata le ricerche anagrafiche effettuate;
2. Deposita copia dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale (dell'ultimo comune noto di residenza, altrimenti del comune di nascita, altrimenti consegna l'atto in busta aperta al Pubblico Ministero del Tribunale dove ha giurisdizione il Comune ove si procede alla notifica

Art. 143 del Codice di procedura Civile "Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti"

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede]. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

4.10 Notificazione alle alte amministrazioni dello stato

Art. 144 del Codice di procedura Civile "Notificazione alle amministrazioni dello Stato"

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

4.11 Notificazione alle persone giuridiche

La notifica ad una persona giuridica, ai sensi dell'art. 145, può essere effettuata:

- ↳ Presso la sede (in luogo vincolato) al legale rappresentante oppure in busta chiusa e sigillata a persona incaricata al ritiro, in assenza ad altra persona addetta alla sede;
- ↳ Al Legale Rappresentante (in luogo libero purché nell'ambito del comune di nomina) ai sensi dell'art. 138 c.p.c..

La sede della Persona Giuridica è quella riportata nell'atto costitutivo o dallo statuto e che sia stata annotata nel Registro delle Imprese. Per questo motivo la notifica deve essere eseguita presso la sede riportata nel Registro delle Imprese (CCIAA).

E' importante ricordare che le società prive di personalità giuridica sono le società di persone, mentre quelle con personalità giuridica sono le società di capitali.

Dal punto di vista formale, i tipi di società di persone sono tre:

- ↳ Società Semplice (S.s): sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- ↳ Società In Nome Collettivo (S.n.c);
- ↳ Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Le società di capitali si dividono in:

- ↳ Società per Azioni (S.p.A);
- ↳ Società in Accomandita Per Azioni (S.a.p.a);
- ↳ Società a Responsabilità Limitata (Srl);
- ↳ Società per Azioni a responsabilità limitata semplificata (Srls).

Le società cooperative (COOP) sono società a capitale variabile.

Per notificare un atto a una persona giuridica, la procedura da seguire sarà la seguente:

1. Verificare la sede riportata nel Registro delle Imprese (CCIAA).
2. Consegnare l'atto al legale rappresentante (vedi certificato CCIAA) oppure alla persona incaricata di ricevere l'atto, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa o al portiere;
3. Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e nei luoghi sopra descritti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica, le notifiche vengono effettuate ai sensi degli articoli precedenti;
4. Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e nei luoghi sopra descritti e nell'atto non è indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica si restituisce all'ufficio mittente tale atto in modo da completarlo con le indicazioni previste dal comma 1 dell'art. 145 c.p.c.

Si ricorda che

- ↳ è nulla la notifica eseguita presso la sede della persona giuridica, ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.
- ↳ è nulla la notifica eseguita ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentante qualora non risulti riportata nella relata l'impossibilità ad eseguirla presso la sede della persona giuridica e presso la residenza del legale rappresentante ai sensi degli artt. 138, 139 e 14 c.p.c.

Altri casi di notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c.

Notifica a società estinta

Come previsto dall'art. 2495 c.c. i creditori che vantano crediti non soddisfatti nei confronti di una società estinta possono ricorrere direttamente nei confronti dei soci della stessa. In casi del genere il Messo notificatore restituirà l'atto all'ufficio mittente che provvederà a intestare la notifica direttamente al socio.

L'estinzione della società ha comunque effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione al Registro delle Imprese aperto presso la CCIAA competente.

Notifica alle società in caso di fusione

Nell'ipotesi di incorporazione, la fusione tra società, non determina l'estinzione della società incorporata. Ciò non vale per le fusioni precedenti al 1/1/2004 (precedenti alla riforma del diritto societario).

Notifica a società in liquidazione volontaria

In caso di liquidazione volontaria, la notifica va effettuata solo presso la sede della società, eventualmente presso il domicilio del liquidatore (se specificato nell'atto), ma non più presso il domicilio del legale rappresentante.

Notifica a società in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso di società in liquidazione coatta amministrativa la notifica può avvenire solo presso il domicilio del curatore.

Notifica a società fallita

La notifica indirizzata ad una società fallita si considera come indirizzata personalmente al curatore fallimentare.

Notificazione alla ditta individuale

La notifica degli atti indirizzati alla ditta individuale, impresa familiare o azienda coniugale si effettua nei confronti della persona fisica titolare della stessa, in quanto il titolare della ditta individuale è l'unico responsabile dell'attività esposta cioè al rischio di impresa. Se il titolare della ditta individuale è stato dichiarato fallito, la notifica sarà da considerare indirizzata personalmente al curatore fallimentare nominato dal Tribunale

Art. 145 del Codice di procedura Civile “Notificazione alle persone giuridiche”

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

4.12 Notificazione ai militari in attività di servizio

Art. 146 del Codice di procedura Civile “Notificazione a militari in attività di servizio”

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene

4.13 Tempo delle Notificazioni

Il destinatario può legittimamente rifiutarsi di ricevere l'atto qualora il tentativo di notificazione avvenga al di fuori degli orari previsti dall'art. 147 c.p.c..

Non esiste nessun divieto normativo che impedisca di effettuare una notifica nei giorni festivi.

Art. 147 del Codice di procedura Civile “Tempo delle notificazioni”

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

4.14 Relazione di notificazione

La relazione di notifica costituisce la descrizione delle attività effettuate dal Messo Notificatore e comprende i fatti, gli atti e le ricerche volte a certificare le attività compiute.

La relazione deve contenere:

- ↺ Il numero cronologico della notifica
- ↺ La data (e l'ora) di consegna
- ↺ Il nome del Messo Notificatore
- ↺ Il luogo della consegna
- ↺ Il nominativo del ricevente (destinatario)
- ↺ Ovvero il nominativo del ricevente (consegnatario)
- ↺ La qualifica del consegnatario (moglie convivente, marito convivente, figlio convivente, familiare convivente, addetto alla casa/ufficio/azienda, portiere, vicino, Legale rappresentante, etc.
- ↺ Le eventuali ricerche effettuate (anagrafiche, CCIAA, etc.)
- ↺ I motivi dell'eventuale mancata consegna dell'atto all'intestatario o ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
- ↺ La sottoscrizione della persona ricevente
- ↺ La sottoscrizione del Messo Notificatore e il suo codice identificativo

La relata di notifica, sottoscritta dal Messo Notificatore e dal ricevente, deve essere apposta in calce (al termine) dell'atto originale e della copia per il destinatario e deve essere collegata allo stesso da un timbro di congiunzione prima degli eventuali allegati. In caso di ricorso al Giudice, nell'ipotesi di differenza tra le due copie, sarà ritenuta valida la copia in possesso del destinatario.

In calce al presente manuale operativo è inserito un esempio di relazione precompilata.

4.15 Notificazione a mezzo del servizio postale

L'art.12 della Legge 20.11.1982, n. 890, consente a tutte le pubbliche amministrazioni di notificare i propri atti a mezzo del servizio postale.

La notifica ai sensi della L. 890/1982 compete al responsabile dell'ufficio (o al responsabile del procedimento) che ha emesso l'atto.

La procedura di notificazione a mezzo posta si contraddistingue per la presenza di un operatore diverso dal notificatore: l'agente postale; che interviene nella fase di consegna di una busta chiusa e sigillata al destinatario.

Solo allegando la ricevuta di ritorno debitamente compilata e sottoscritta dall'agente postale all'atto originale si può considerare valida la notifica, non risulta in effetti sufficiente la relata di notifica apposta in calce all'atto dal messo notificatore o dal responsabile del procedimento.

Anche sulle notifiche inviate per posta è necessario inserire in calce la relata di notifica che dovrà riportare la data (anche se non richiesta esplicitamente dalla legge) e l'ufficio postale per mezzo del quale viene effettuata la spedizione della copia come previsto dall'art. 3 della più volte citata L. 890.

La busta dell'atto giudiziario o amministrativo non deve riportare segni o indicazioni che possano ricondurre al contenuto dell'atto.

La notifica si intende perfezionata con la consegna dell'atto al destinatario o ad un soggetto abilitato a ricevere per suo conto. Se la busta viene depositata presso l'Ufficio Postale per assenza temporanea del destinatario ovvero assenza, rifiuto o inidoneità dei consegnatari, la notifica si considera perfezionata trascorsi 10 giorni (di calendario a partire dal giorno successivo) dalla spedizione della raccomandata di avvenuto deposito (CAD), salvo ritiro precedente del destinatario.

Nel caso di spedizione della raccomandata (semplice no AR) inviata dall'Agente Postale al destinatario in caso di consegna dell'atto ad un soggetto consegnatario (CAN – Comunicazione di Avvenuta Notifica), la notifica si perfeziona dal momento di ricevimento dell'atto da parte del consegnatario (non del CAN).

Art. 149 del Codice di procedura Civile “Notificazione a mezzo del servizio postale) integrato dalla Legge 20-11-1982, n. 890 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

4.16 Notificazione a mezzo posta elettronica

Questo articolo è stato inserito dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.

Oltre all'articolo 149-bis sopra citato, le altre norme alle quali il Messo Notificatore dovrà fare riferimento sono le seguenti:

- ↪ D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 cosiddetto CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- ↪ DPR 68/2005 (Regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata)
- ↪ DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici)
- ↪ d. l. 69/2013 (Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale – Art. 20)
- ↪ d. l. 193/2016 Disposizioni urgenti in materia fiscale ... (Art. 7 ter dedicato alla notifica mediante posta elettronica certificata PEC).

L'art. 149-bis c.p.c. è la norma che consente agli agenti notificatori di eseguire la notificazione di un documento informatico mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

Non necessariamente il messo notificatore dovrà far ricorso a tale strumento in quanto l'art. 48 del CAD equipara la trasmissione telematica alla notificazione postale, salvo i casi in cui la stessa non sia vietata per legge, e consente la notificazione telematica direttamente da parte dell'ufficio che adotta l'atto.

Resta inteso che qualora si manifesti la necessità di utilizzare questo strumento da parte del Messo Notificatore rimane il vincolo territoriale entro il quale il messo esercita la propria competenza.

Si tratta di una situazione analoga alla notificazione postale per la quale il vincolo territoriale per il messo notificatore non è superabile né attraverso la notificazione ai sensi della legge 890, né ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c.

Sia che si tratti di un documento informatico, sia di un documento analogico acquisito da uno scanner è necessario che l'atto che l'agente notificatore deve inviare al destinatario sia corredato da una firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del CAD

La firma digitale ha quindi il duplice scopo di identificare il sottoscrittore del documento e di rendere immodificabile il documento stesso.

E' facile prevedere che il Messo Notificatore difficilmente utilizzerà la notifica telematica come suo strumento principale di notificazione, non solo per i limiti di competenza territoriale insiti nel suo atto di nomina, ma principalmente perché il ricorso a tale strumento è consentito all'ufficio che adotta l'atto, come previsto dall'art. 48 del CAD. che al comma 2 equipara la trasmissione del documento informatico alla notificazione a mezzo posta. Tale articolo, combinato con l'art. 12 della L. 890/1982 precedentemente riportato consente la notificazione all'ufficio che adotta l'atto, tra l'altro, senza nessun vincolo territoriale.

Al fine di integrare il complesso quadro normativo con le recenti disposizioni introdotte dal decreto legge 193/2016, assume particolare rilievo l'articolo 7 ter dedicato alla notifica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Il nuovo testo del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» - prevede, tra le altre, rilevanti novità in tema di notificazioni degli avvisi di accertamento. A partire dal 1° luglio 2017, infatti, le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati ai contribuenti (notifiche relative ad accertamenti, atti catastali, accise) potranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata.

L'art. 7 comma 6 del decreto n. 193/2016 aggiunge, inoltre, un nuovo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973, secondo cui "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi".

Funzionamento della PEC

Invio e ricezione del messaggio di Posta Elettronica Certificata:

Il sistema coinvolge diversi soggetti:

- ✉ Mittente della comunicazione - il messaggio e gli allegati che si vogliono inviare in forma di posta elettronica certificata,
- ✉ Gestore della casella PEC di cui il mittente è intestatario,
- ✉ Destinatario di tale comunicazione,
- ✉ Gestore della casella di posta elettronica certificata intestata al destinatario.

Sia il mittente che il destinatario possono essere privati, pubbliche amministrazioni, imprese, enti, associazioni

Art. 149-bis del Codice di procedura Civile “Notificazione a mezzo posta elettronica “

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma

Articolo 21 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82- Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e Im modificabilità'.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato

Qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie

4.17 Computo dei termini

Il Messo Notificatore può e deve pretendere che l'ufficio richiedente indichi il termine per la consegna degli atti.

Art. 155 Codice di procedura Civile “Computo dei termini”

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa

4.18 Rilevanza della nullità

Art. 156 Codice di procedura Civile “Rilevanza della nullità”

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

4.19 Nullità della notificazione

Art. 160 Codice di procedura Civile “Nullità della notificazione”

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157

4.20 Registro delle notificazioni

Tutte le operazioni di notifica o di mancata notifica dovranno essere registrate sull'apposito registro che nel caso di VERITAS sarà di tipo informatico. In tale registro dovranno essere riportati:

- ↵ Numero cronologico [id] (campo contatore)
- ↵ Data di spedizione
- ↵ Ufficio Richiedente (Mittente)
- ↵ Numero dell'atto
- ↵ Id Business Partner
- ↵ Destinatario
- ↵ Indirizzo
- ↵ Località
- ↵ Provincia
- ↵ Servizio
- ↵ Numero documento originario
- ↵ Nome del Messo incaricato
- ↵ Modalità di notifica
- ↵ Generalità del consegnatario
- ↵ Data di lavorazione
- ↵ Data di notifica
- ↵ Campo aggiuntivo1 (altro1) (numero raccomandata per CAD, ANC – Comunicazione Avvenuta Notifica a Consegnatario)
- ↵ Campo aggiuntivo2 (altro2) (numero raccomandata AR per CAN, AD – Comunicazione Avvenuto Deposito)
- ↵ File Origine.

4.21 Deposito presso la casa comunale

Il deposito presso la casa comunale è una forma di consegna ad un consegnatario particolare: il Comune, rappresentato dall'impiegato preposto. A differenza degli altri consegnatari, egli non può rifiutarsi di ricevere l'atto, ma, al pari degli altri, deve custodirlo e consegnarlo al destinatario, previa esibizione di un documento di identità, apponendo la propria firma sul modulo di ricevuta.

Gli atti, depositati in casa comunale, possono essere ritirati, in busta chiusa e sigillata, anche da persona delegata, in presenza di delega scritta (non autenticata) su esibizione del documento d'identità del delegante e del delegato.

Non sono ancora state identificate le sedi della casa comunale atte a custodire le notifiche depositate dai Messo Notificatori Veritas e se sarà possibile, in quanto gestori dell'intero processo di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti, conseguire la domiciliazione presso le nostre sedi.

Nel caso di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 (irreperibilità relativa/temporanea o per rifiuto di ricevere l'atto) il perfezionamento della notifica avviene nel momento in cui il messo ha compiuto le formalità prescritte: redazione della relata, affissione, deposito e spedizione della raccomandata AR.

In caso di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta) la notifica si considera eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte: redazione della relata e deposito presso la casa comunale.

4.22 Notifica a destinatari deceduti

Nell'ipotesi in cui il Messo Notificatore riceva un atto destinato ad un soggetto deceduto dovrà restituirlo tempestivamente all'ufficio richiedente il quale provvederà a rimetterlo intestandolo agli eredi. Si precisa che non è competenza del Messo provvedere a ricercare gli eredi dell'intestatario dell'atto.

4.23 Contenuto delle notifiche Veritas

Gli atti amministrativi che i messi notificatori Veritas dovranno notificare agli utenti sono essenzialmente di due tipi:

- ↪ L'avviso di accertamento
- ↪ L'ingiunzione di pagamento

Questi atti esecutivi sono gli strumenti che il legislatore ha identificato per la riscossione coattiva dei crediti erariali, contributivi e per il recupero dei crediti dei tributi locali.

Nello Specifico, per quanto riguarda i tributi locali, l'ingiunzione di pagamento deve essere sempre preceduta dall'avviso di accertamento.

L'avviso di accertamento

L'avviso di accertamento, se diventato definitivo, rappresenta il titolo esecutivo. Esso può essere considerato un atto propedeutico e deve contenere:

- ↪ La motivazione: comprensiva di eventuali allegati relativi ad atti precedenti
- ↪ L'indicazione dell'ufficio competente
- ↪ L'indicazione del responsabile del procedimento
- ↪ L'autorità amministrativa a cui rivolgersi per richiedere il riesame dell'atto
- ↪ L'organo giurisdizionale cui è possibile fare istanza di ricorso (generalmente la Commissione Tributaria provinciale)
- ↪ La sottoscrizione del responsabile del procedimento (anche con procedimenti automatizzati ai sensi della L. 549/95 art. 1 comma 87).

L'ingiunzione di pagamento

Dal momento in cui l'accertamento è diventato definitivo (dopo 60 giorni dalla data di notifica) salvo il caso in cui sia avvenuto il pagamento, sia presentato il ricorso ovvero sia intervenuto un provvedimento di sospensione o di annullamento, Il debito può definirsi certo, liquido ed esigibile e diventa di fatto titolo esecutivo.

L'art. 474 del codice di procedura civile identifica tale titolo e ne espone le caratteristiche:

Nel nostro caso l'ingiunzione rappresenta il mero atto riproduttivo di tale titolo. Essa può essere impugnata per i vizi, ma non per motivi attinenti alla pretesa tributaria.

Questo atto è prodromico all'esecuzione forzata, preannuncia infatti la procedura di recupero coatto del credito.

L'ingiunzione deve contenere gli elementi dell'atto di precetto, come disposto dall'art. 480 c.p.c.:

- ↪ L'intimazione a pagare la somma indicata
- ↪ Il termine di 30 giorni entro cui pagarla
- ↪ L'avvertenza che in difetto si procederà all'azione forzata
- ↪ La motivazione che sta alla base del procedimento, con riferimento dell'atto di accertamento e di liquidazione, allegando i relativi atti precedenti
- ↪ L'indicazione dell'autorità presso cui è possibile rivolgersi e fare istanza di ricorso

Art. 474 Codice di procedura Civile "Titolo esecutivo"

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

Art. 480 Codice di procedura Civile "Forma del precetto"

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

5 MODULISTICA

Nelle pagine seguenti riportiamo i moduli precompilati che il messo dovrà utilizzare per perfezionare la procedura di notificazione:

- ✓ Relazione Di notifica
- ✓ Avviso di cortesia Veritas
- ✓ Avviso di raccomandata semplice Veritas per Comunicazione Avvenuta Notifica
- ✓ Avviso di raccomandata AR Veritas per Comunicazione Avvenuto Deposito
- ✓ Avviso di relate compilate

Relata di notifica n° _____

Oggi, _____ alle ore _____ io sottoscritto _____
(data) (ore:minuti) cognome e nome del messo notificatore)

Messo Notificatore Veritas del Comune di _____
(comune di nomina)

ho **notificato** il presente atto in _____
(comune, via e numero civico)_

(note)

(note)

- Personalmente al destinatario ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile
- Il destinatario si è rifiutato di ricevere l'atto. Ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile la notifica si considera effettuata nelle mani proprie
- In assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 del codice di procedura civile

ho consegnato l'atto in busta chiusa a _____
(cognome e nome del
consegnatario)
che si è qualificato/a _____
(generalità del consegnatario)

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata n° _____.

- Ho depositato l'atto nella Casa del Comune ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, informando il destinatario mediante affissione di avviso del deposito, dopo aver constatato la temporanea irreperibilità del destinatario e
- il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 del codice di procedura civile
- l'assenza delle persone indicate nell'art. 139 del codice di procedura civile
- l'incapacità delle persone indicate nell'art. 139 del codice di procedura civile

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento n. _____.

- Ho depositato l'atto in Comune ai sensi dell'art. 143 del codice di procedura civile, constatata l'irreperibilità assoluta del destinatario, affiggendo all'albo l'avviso di deposito.

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p. Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
DAL _____ AL _____
DATA _____
p. Il Sindaco

(Firma della persona che ha ricevuto la notifica)

(Firma del messo notificatore)

Esempio di avviso di cortesia Veritas

Avviso di giacenza

Destinatario _____
Via _____
Località _____

Oggi, _____ io sottoscritto _____
(data) (cognome e nome del messo notificatore)

Messo notificatore del Comune di _____
(comune di nomina)

ho tentato la consegna della notifica n° _____
(numero cronologico)

su richiesta del mittente _____
(ente che ha emesso la notifica)

Come disposto dall'art. 140 del codice di procedura civile La informo che non è stato possibile effettuare tale consegna vista la Sua assenza temporanea e per

- Rifiuto
- Incapacità
- Mancanza
- Assenza

delle persone legittimate a ritirare l'atto.

L'avviso di giacenza è stato

- Affisso alla porta
- Imnesso nella Sua cassetta postale

La informo che tale atto resterà a Sua disposizione per 3 giorni presso la sede Veritas SpA di Venezia Marghera, Via Brunacci 28. Trascorso detto termine verrà depositato nella casa del Comune di _____ situata in Via _____ dove resterà a Sua disposizione per 6 mesi, dopodiché verrà restituito al mittente.

Le comunico infine che la notifica dell'atto si perfezionerà trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data sopra indicata.

Il Messo notificatore

Esempio di raccomandata semplice Veritas per Comunicazione Avvenuta Notifica

RACCOMANDATA

Destinatario _____
Via _____
Località _____

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA

Oggi, _____ io sottoscritto _____
(data) (cognome e nome del messo notificatore)

Messo notificatore del Comune di _____
(comune di nomina)

ho **notificato** in _____
(comune, via e numero civico)

l'atto numero _____
(numero cronologico di registrazione)

a Lei inviato da _____
(soggetto mittente)

In Sua assenza, ai sensi dell'art. 139 del codice di procedura civile,

ho consegnato l'atto in busta chiusa a _____
(cognome e nome del consegnatario)

che si è qualificato/a _____
(generalità del consegnatario)

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, con l'invio della presente, Le comunico l'avvenuta notifica.

Il Messo notificatore

Esempio di raccomandata AR Veritas per Comunicazione Avvenuto Deposito

RACCOMANDATA A.R.

Destinatario _____
Via _____
Località _____

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO

Come disposto dall'art. 140 del codice di procedura civile La informiamo che in data _____
su richiesta del mittente _____
è stata tentata la consegna della notifica n° _____

Non è stato possibile effettuare tale consegna vista la Sua assenza temporanea e per

- Rifiuto
- Incapacità
- Mancanza
- Assenza

delle persone legittimate a ritirare l'atto.

L'avviso di giacenza è stato

- Affisso alla porta
- Immesso nella Sua cassetta postale

La informiamo che tale atto resterà a Sua disposizione per 3 giorni presso la sede Veritas SpA di
Venezia Marghera, Via Brunacci 28. Trascorso detto termine verrà depositato nella casa del
Comune di _____ situata in Via _____
_____ dove resterà a Sua disposizione per 6 mesi, dopodiché verrà
restituito al mittente.

Le comunichiamo infine che la notifica dell'atto si perfezionerà trascorsi 10 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data sopra indicata.

Il Messo notificatore
